

Regione Piemonte
Provincia Novara

Comune di **NIBBIOLA**

A.S.L. Novara

D.P.R. n. 285
del 10.09.1990 s.m.i.
L.R. n. 15
del 03.08.2011 s.m.i.
D.C.R. n. 61-10542
del 17.03.2015

Data di elaborazione:
LUGLIO 2019

Progettista

Architetto
Estella Ferrara
Novara (NO)

delibera C.C. n. del divenuta esecutiva il.....

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Il Progettista

AR / H ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE
NV / O DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA
ARCHITETTO

sezione
A/a Ferrara Estella

n° 840



Il Responsabile del procedimento

Titolo dell'elaborato:

Regolamento comunale di polizia mortuaria

Indice generale:

TITOLO I **NORME GENERALI**

| | | | |
|-----------------|--|------|----|
| CAPO I | DISPOSIZIONI GENERALI | pag. | 1 |
| Art. 1 | Oggetto, riferimenti normativi e definizioni | pag. | 1 |
| Art. 2 | Competenze | pag. | 2 |
| Art. 3 | Responsabilità | pag. | 2 |
| Art. 4 | Compiti del personale di custodia | pag. | 3 |
| Art. 5 | Servizi gratuiti e a pagamento | pag. | 4 |
| Art. 6 | Registri ed atti a disposizione del pubblico ed obblighi di informazione | pag. | 5 |
| | | | |
| CAPO II | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO | pag. | 6 |
| Art. 7 | Depositi di osservazione ed obitori | pag. | 6 |
| Art. 8 | Accertamento della morte | pag. | 6 |
| Art. 9 | Autopsie | pag. | 7 |
| Art. 10 | Imbalsamazione | pag. | 7 |
| Art. 11 | Facoltà di disporre dei cadaveri e dei funerali | pag. | 7 |
| Art. 12 | Deposizione dei cadaveri nella cassa | pag. | 7 |
| Art. 13 | Verifica e chiusura dei feretri | pag. | 8 |
| Art. 14 | Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti | pag. | 8 |
| Art. 15 | Fornitura gratuita di casse | pag. | 9 |
| Art. 16 | Identità del defunto – piastrina di riconoscimento | pag. | 9 |
| | | | |
| CAPO III | DEL TRASPORTO FUNEBRE | pag. | 11 |
| Art. 17 | Definizione di trasporto funebre | pag. | 11 |
| Art. 18 | Esercizio del trasporto funebre | pag. | 11 |
| Art. 19 | Trasporti gratuiti e a pagamento | pag. | 11 |
| Art. 20 | Modalità del trasporto | pag. | 12 |
| Art. 21 | Orario dei trasporti e percorsi consentiti | pag. | 12 |
| Art. 22 | Trasporto di cadaveri per e da altri comuni per seppellimento o cremazione | pag. | 12 |
| Art. 23 | Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività | pag. | 13 |
| Art. 24 | Riti religiosi e civili | pag. | 13 |
| Art. 25 | Trasporti di cadaveri all'estero o dall'estero | pag. | 13 |
| Art. 26 | Trasporto di resti mortali assimilabili, ossa umane e ceneri | pag. | 14 |
| Art. 27 | Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio | pag. | 14 |

TITOLO II **CIMITERO**

| | | | |
|----------------|--|------|----|
| CAPO I | DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO | pag. | 15 |
| Art. 28 | Prescrizioni generali | pag. | 15 |
| Art. 29 | Cimitero comunale | pag. | 15 |
| Art. 30 | Reparti speciali nel cimitero | pag. | 15 |
| Art. 31 | Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali | pag. | 15 |
| Art. 32 | Sepolture fuori dal cimitero | pag. | 16 |
| Art. 33 | Piano regolatore cimiteriale | pag. | 16 |
| Art. 34 | Struttura attuale del cimitero | pag. | 16 |
| Art. 35 | Soppressione | pag. | 16 |
| Art. 36 | Traslazioni dovute alla soppressione | pag. | 16 |
| | | | |
| CAPO II | INUMAZIONI E TUMULAZIONI | pag. | 18 |
| Art. 37 | Inumazioni | pag. | 18 |
| Art. 38 | Cippi e lapidi nei campi comuni | pag. | 18 |
| Art. 39 | Tumulazioni | pag. | 19 |
| Art. 40 | Tumulazioni provvisorie | pag. | 19 |
| Art. 41 | Caratteristiche tecniche di loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie | pag. | 20 |

| | | |
|-------------------|--|--------------------|
| CAPO III | ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI | pag. 21 |
| Art. 42 | Esumazioni ordinarie | pag. 21 |
| Art. 43 | Estumulazioni ordinarie | pag. 21 |
| Art. 44 | Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie | pag. 22 |
| Art. 45 | Esumazioni ed estumulazioni straordinarie | pag. 22 |
| Art. 46 | Esumazioni ed estumulazioni a pagamento | pag. 23 |
| Art. 47 | Raccolta dei resti mortali | pag. 23 |
| Art. 48 | Oggetti da recuperare | pag. 23 |
| Art. 49 | Disponibilità dei materiali - smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali | pag. 23 |
| CAPO IV | CREMAZIONI | pag. 25 |
| Art. 50 | Crematorio | pag. 25 |
| Art. 51 | Disposizioni per cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri..... | pag. 25 |
| Art. 52 | Controlli | pag. 25 |
| Art. 53 | Registri per la cremazione | pag. 25 |
| CAPO V | POLIZIA DEL CIMITERO | pag. 26 |
| Art. 54 | Orario di apertura | pag. 26 |
| Art. 55 | Disciplina dell'ingresso | pag. 26 |
| Art. 56 | Divieti speciali | pag. 26 |
| Art. 57 | Riti funebri | pag. 27 |
| Art. 58 | Tombe nei campi comuni | pag. 27 |
| Art. 59 | Epigrafi ed elementi collocabili sulle sepolture | pag. 28 |
| Art. 60 | Senso comunitario della morte | pag. 28 |
| Art. 61 | Fiori e piante ornamentali | pag. 28 |
| Art. 62 | Rimozione materiali ornamentali | pag. 29 |
| CAPO VI | ILLUMINAZIONE VOTIVA | pag. 30 |
| Art. 63 | Tipologia di illuminazione | pag. 30 |
| Art. 64 | Illuminazione votiva elettrica | pag. 30 |
| Art. 65 | Allacciamento e manutenzione degli impianti | pag. 30 |
| Art. 66 | Doveri dell'utente | pag. 30 |
| TITOLO III | | CONCESSIONI |
| CAPO I | TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE | pag. 31 |
| Art. 67 | Sepolture private | pag. 31 |
| Art. 68 | Durata delle concessioni | pag. 31 |
| Art. 69 | Modalità di concessione | pag. 32 |
| Art. 70 | Uso delle sepolture private | pag. 32 |
| Art. 71 | Manutenzioni, ristrutturazioni, modifiche, ampliamenti alle sepolture private | pag. 33 |
| Art. 72 | Modalità e termini di costruzione e ristrutturazione dei monumenti | pag. 33 |
| CAPO II | DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE | pag. 34 |
| Art. 73 | Divisione, subentri nella titolarità della concessione | pag. 34 |
| Art. 74 | Rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua | pag. 34 |
| Art. 75 | Rinuncia a concessione di aree libere | pag. 35 |
| Art. 76 | Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione | pag. 35 |
| Art. 77 | Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua..... | pag. 35 |
| Art. 78 | Natura della rinuncia | pag. 36 |
| CAPO III | REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE | pag. 37 |
| Art. 79 | Revoca | pag. 37 |
| Art. 80 | Decadenza | pag. 37 |
| Art. 81 | Provvedimenti conseguenti alla decadenza | pag. 38 |
| Art. 82 | Estinzione | pag. 38 |
| Art. 83 | Rinuncia od abbandono di sepolture private | pag. 38 |

| TITOLO IV | | LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI | |
|------------------|---|---|----|
| CAPO I | IMPRESE E LAVORI PRIVATI | pag. | 39 |
| Art. 84 | Accesso al cimitero | pag. | 39 |
| Art. 85 | Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri | pag. | 39 |
| Art. 86 | Responsabilità dell'esecuzione delle opere - Deposito cauzionale | pag. | 40 |
| Art. 87 | Modalità di esecuzione delle opere | pag. | 40 |
| Art. 88 | Orario di lavoro | pag. | 40 |
| Art. 89 | Vigilanza durante l'esecuzione delle opere | pag. | 40 |
| CAPO II | DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE | pag. | 41 |
| Art. 90 | Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre | pag. | 41 |
| Art. 91 | Divieti | pag. | 41 |
| TITOLO V | | DISPOSIZIONI VARIE E FINALI | |
| CAPO I | DISPOSIZIONI VARIE | pag. | 42 |
| Art. 92 | Mappa | pag. | 42 |
| Art. 93 | Annotazioni in mappa | pag. | 42 |
| Art. 94 | Schedario dei defunti | pag. | 42 |
| Art. 95 | Scadenziario delle concessioni | pag. | 42 |
| CAPO II | DISPOSIZIONI FINALI | pag. | 43 |
| Art. 96 | Cautele | pag. | 43 |
| Art. 97 | Responsabile del servizio di polizia mortuaria | pag. | 43 |
| Art. 98 | Concessioni pregresse | pag. | 43 |
| Art. 99 | Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio | pag. | 43 |
| Art. 100 | Tariffe | pag. | 44 |
| Art. 101 | Sanzioni amministrative in materia di attività funebre | pag. | 44 |
| Art. 102 | Efficacia delle disposizioni del Regolamento | pag. | 44 |
| Art. 103 | Rinvio dinamico | pag. | 44 |
| Art. 104 | Richiami normativi | pag. | 44 |
| Art. 105 | Entrata in vigore | pag. | 44 |

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto, riferimenti normativi e definizioni**

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, sugli altri adempimenti previsti dal vigente Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il presente Regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a garantire la possibilità di manifestare il lutto, il cordoglio, praticare atti di pietà e di memoria, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali; garantire la salvaguardia dell'igiene pubblica, la prevenzione dai pericoli che alla salute potrebbero derivare dalla morte delle persone; a disciplinare in ambito comunale i servizi di attività funebre e polizia mortuaria; ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 esso può essere sottoposto ad autopsia o riscontro diagnostico, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, racchiuso nella cassa confezionata in base alla sua destinazione ultima, trasportato a cassa sigillata, inumato, tumulato, cremato.
2. Il presente Regolamento è aggiornato con:
 - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile";
 - D.P.C.M. 26 maggio 2000;
 - Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali";
 - Decreto del Ministero Salute 7 febbraio 2002;
 - D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
 - Legge 1 agosto 2002 n. 166 (art. 28);
 - Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
 - Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)";
 - Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)";
 - Legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione".
3. Per "salma" si intende il corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte.

4. Per “cadavere” si intende il corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata l’incontrovertibilità della morte attraverso il completo decorso del periodo d’osservazione e la visita necroscopica.
5. Per “feretro” si intende l’insieme della bara e del cadavere ivi contenuto.
6. Per “attività funebre” si intende il servizio finalizzato allo svolgimento in forma congiunta delle seguenti prestazioni e forniture:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso su mandato dei familiari;
 - b) fornitura di cassa ed altri articoli funebri;
 - c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
7. Per “polizia mortuaria” si intende il servizio finalizzato alla gestione della dislocazione dei cadaveri e del luogo di stazionamento e custodia delle stesse (disposizione, destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, costruzione di sepolcri privati, cremazione, e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
8. Gli uffici comunali ed i soggetti privati ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi inerenti al decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall’evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. Le funzioni di attività funebre di competenza del Comune, svolte per gli aspetti igienico-sanitari avvalendosi dell’Azienda Sanitaria Locale, sono costituite da:
 - ordine e vigilanza sull’attività funebre;
 - verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività funebre;
 - ordine e vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali (fatti salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria).
3. I servizi di competenza comunale inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
4. I dipendenti comunali e/o l’eventuale ditta appaltatrice, addetti ai servizi funebri alla gestione del cimitero ed al servizio di custodia, sono tenuti all’osservanza:
 - delle leggi nazionali e regionali in materia di attività funebre e polizia mortuaria;
 - del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative, oltre a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l’irrogazione delle relative sanzioni e l’adozione degli atti conseguenti.
5. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli n. 31, 112 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e cioè a mezzo di azienda speciale, istituzione, società per azioni o attraverso la costituzione di un consorzio tra più comuni, le funzioni e l’organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti o, in caso di concessione, dalle norme e condizioni contenute nell’atto concessorio.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Compiti del personale di custodia

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero competono al personale addetto al servizio di custodia, o ditta aggiudicataria del medesimo servizio, alle dirette dipendenze dell'Ufficio Tecnico.
2. Il Responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento rilasciata, dall'ufficiale dello Stato Civile, e, in caso di decesso fuori Comune, l'apposita autorizzazione al trasporto. Inoltre, iscrive giornalmente nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o tumulo ed il loro sito, ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le tumulazioni eseguite precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora tumulazione, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi (tipologia sepoltura, settore, corpo, fila, numero identificativo, ecc.);
 - c) le generalità, come indicate nella lettera a), delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito e dispersione delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
3. I registri suindicati devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. È consentita la tenuta delle registrazioni di cui al presente comma, con sistemi informatici. In tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco e numerato progressivamente. Copia del supporto magnetico verrà consegnata mensilmente all'archivio comunale con indicazione del tracciato record.
4. Il personale di custodia deve inoltre:
 - a) dare assistenza all'Autorità Giudiziaria in caso di autopsie e/o altre prestazioni che si rendessero necessarie ai fini di legge, ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e della A.S.L. territoriale secondo le necessità ed esigenze che si verificano in corso di effettuazione del servizio;
 - b) curare la pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici e di ogni altro locale o spazio aperto al pubblico;
 - c) provvedere alla sepoltura dei cadaveri o al coordinamento dei servizi funebri e di sepoltura volto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni delle leggi nazionali, regionali e del presente Regolamento;
 - d) accertarsi che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie secondo le disposizioni del Responsabile del servizio competente e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - f) vigilare sullo stato di conservazione delle sepolture, dei campi comuni e private, e segnalare al Responsabile del servizio competente ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nel cimitero;
 - g) provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione delle strade, viali, piazzali, edifici e di ogni altra costruzione adibita ai servizi cimiteriali, escluse le sepolture private;
 - h) curare l'apertura e la chiusura al pubblico del cimitero secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, salvo l'apertura automatica, e vigilare sul rispetto delle norme del presente Regolamento da parte di chiunque abbia accesso nel cimitero;
 - i) ispezionare su richiesta degli uffici comunali di sepolture anche private per verifiche con stesura di apposito rapporto scritto;

- j) denunciare all'Autorità Giudiziaria, al Sindaco chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice penale.
5. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e relativo trasporto di cadaveri, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 17 comma 1 lettera b), per i cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice civile, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - e) l'uso della fossa del campo comune per il periodo ordinario di rotazione (dieci anni), per i cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice civile, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - f) gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi per i cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice civile, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, in caso di disinteresse dei familiari e/o degli aventi titolo a seguito della cremazione del defunto;
 - i) la cassa per i cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice civile, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 13.
3. Tutti gli altri servizi, incluse le attività di ricerca e di istruttoria, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, nel rispetto della garanzia degli equilibri di bilancio. I relativi atti deliberativi sono allegati al bilancio annuale e pluriennale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.
5. Nel caso in cui il Comune si sia fatto carico dell'esecuzione del funerale in forma dignitosa per i cadaveri di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, lo stesso, qualora abbia

accertato lo stato di non indigenza dei familiari del defunto, potrà rivalersi nei loro confronti delle spese sostenute.

Art. 6 Registri ed atti a disposizione del pubblico ed obblighi di informazione

1. Nell'ufficio comunale (servizi cimiteriali) è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, riportato al precedente art. 4 comma 2.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale, nel cimitero e sul portale istituzionale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura al pubblico del cimitero;
 - b) l'indicazione dei campi inumatori comuni ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 15 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza inumatoria e/o concessoria;
 - c) l'indicazione dei manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 15 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza concessoria;
 - d) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza: i relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 6 mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio comunale;
 - e) le differenti pratiche funerarie effettuabili sul territorio comunale ed i relativi profili tariffari;
 - f) l'elenco delle imprese esercenti attività funebre nel territorio comunale;
 - g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Copia del presente Regolamento è presente sia in municipio sia sul portale istituzionale.
4. La pubblicazione degli elenchi di cui alle lettere b), c) e d) ha valore di notifica agli aventi causa dei provvedimenti di esumazione od esumolazione dei resti dei loro congiunti. Tuttavia, il Responsabile del procedimento amministrativo in corso provvederà comunque ad avvisare gli interessati a norma del successivo art. 44.

CAPO II

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro (art. 14 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), nell'ambito del cimitero, o presso ospedali, o altri istituti sanitari, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non espressamente autorizzate.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e per le quali vi sia un immediato pericolo infettivo sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi e che sono portatrici di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante da parte dell'ARPA, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ARPA, a norma dell'art. 17, comma 3, del Regolamento Regionale n. 7/2012.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 8 Accertamento della morte

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.
3. Fuori dai casi in cui si proceda ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità definite dalla norma statale. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero, o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
4. L'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'A.S.L.
5. Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui all'art. 1, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 entro 24 ore dall'accertamento del decesso; in caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.
6. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, e comunque non dopo le 30 ore, in assenza di diverse prescrizioni emanate dall'A.S.L.
7. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte, viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
8. Il periodo ordinario di osservazione della salma è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di Stato Civile che ne tiene conto ai fini del rilascio dell'autorizzazione al seppellimento.

Art. 9 Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. Per la loro esenzione va osservato quanto disposto all'art. 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 10 Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. Novara, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui al successivo art. 22 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 11 Facoltà di disporre dei cadaveri e dei funerali

1. Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre del cadavere e dei funerali in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data alla persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare di agire, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.
4. In caso di controversie tra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
5. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, il cadavere può essere trasportato dal luogo di decesso alla sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari.

Art. 12 Deposizione dei cadaveri nella cassa

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nella cassa.
2. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in una cassa avente le caratteristiche di cui al successivo art. 14.
3. Ogni cassa deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nella stessa cassa soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto stesso.
4. Ogni cadavere, prima di essere collocato nella cassa, deve essere vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.
5. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, a seguito di misurazione radiante a cura dell'ARPA, il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 13 Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni contenute nel successivo art. 14 nonché la verifica dell'identità del cadavere è fatta dal personale a ciò delegato dall'A.S.L. il quale rilascerà apposito certificato al personale incaricato del trasporto.
2. A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.
3. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo sul feretro; inoltre per ogni feretro ricevuto, non derivante da pregressa sepoltura, dovrà ritirare il verbale di chiusura del feretro.
4. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione del cadavere deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.
5. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 14 Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura delle casse e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre:
 - a) per inumazione:
 - la cassa deve essere di materiale biodegradabile, preferibilmente di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole devono avere uno spessore non inferiore a 2 cm; eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri comuni o estumulati, ai sensi del successivo art. 82, come specificato al successivo comma 4 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - per quanto non espressamente indicato nel presente punto si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno forte, preferibilmente esterna, con pareti spesse non meno di 2,5 cm, l'altra in metallo dello spessore non inferiore a 0,660 mm se di zinco o a 1,5 mm se di piombo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondente entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - per quanto non espressamente indicato nel presente punto si rinvia alle prescrizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, se il trasporto è da o per l'estero;
 - d) per trasferimento da comune a comune con percorso non superiore a 100 km:
 - è sufficiente una cassa di legno con spessore non inferiore a 2,5 cm a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) cremazione:

- nel caso in cui il trasporto sia interno al comune in cui è avvenuto il decesso, il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a);
 - nel caso in cui il trasporto sia eseguito entro i 100 km dal comune in cui è avvenuto il decesso, il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera precedente d);
 - in ogni altro caso, il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattie infettive-diffusive vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).
 3. Se un cadavere, già sepolto, viene estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura all'interno del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, l'adozione delle misure necessarie in caso di nuova tumulazione o inumazione.
 4. Se un cadavere proviene da altro comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stata impiegata la duplice cassa e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, l'inumazione è subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Per le casse destinate all'inumazione l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
 8. Il Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale e di ufficiale di Stato Civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento, cremazione o trasporto del feretro previo accertamento dell'identità del cadavere e della conformità delle casse utilizzate alle caratteristiche suindicate, a norma del precedente art. 13.

Art. 15 Fornitura gratuita di casse

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui al precedente art. 14 comma 1 lettere a) ed e) per i cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice civile.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dalla Giunta Comunale su relazione del personale dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, in base al vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e attestazione ISEE.

Art. 16 Identità del defunto – piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni cassa è applicata apposita piastrina di materiale resistente e inalterabile recante impressi in modo indelebile cognome e nome, oltre alle date di nascita e di morte del cadavere contenuto.
2. Nel caso di cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente e inalterabile (refrattario per feretri da cremare) di piombo (negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al feretro rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

4. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto che ne effettuano l'esecuzione.

CAPO III

DEL TRASPORTO FUNEBRE

Art. 17 Definizione di trasporto funebre

1. In applicazione della L.R. 15/2011, costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resi mortali dal luogo del decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero, o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, svolto esclusivamente con mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 8 commi 4, 5, 6 del D.P.G.R. n. 7/R/2012.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta ed il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

Art. 18 Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dai soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre nel rispetto delle disposizioni fissate dagli artt. 2, 3, 4 del D.P.G.R. 7/R/2012. Il trasporto di cadavere ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, del soggetto autorizzato all'esercizio di attività funebre come incaricato di pubblico servizio su richiesta dei familiari o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese, indipendentemente dove abbiano la sede, sono tenute all'osservanza del presente Regolamento, e delle norme previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 2011, n. 15, e dall'art. 8 del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n.7/R.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere appositamente autorizzato dall'ufficio di Stato Civile comunale o dal Sindaco. Tale autorizzazione deve essere consegnata al Responsabile del servizio di custodia.
4. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da esse impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'A.S.L., limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art. 19 Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono:
 - a) gratuiti ed in modo decoroso, per i cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice civile, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - b) a pagamento, secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti:
 - il trasporto nel medesimo carro di composizioni floreali;
 - di cartelli indicanti il nominativo del defunto;
 - di cassa diversa da quella fornita ai sensi del precedente art. 13;
 - la sosta lungo il percorso;
 - la destinazione a sepoltura privata.
2. Il trasporto di cadaveri, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio, è a carico del Comune.

Art. 20 Modalità del trasporto

1. Il servizio di trasporto funebre viene effettuato secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 15.
2. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.
5. In ogni caso il Responsabile dell'ufficio Stato Civile prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il trasporto di cadavere dalla propria abitazione o da altro luogo ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
7. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti e di feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al precedente comma 6.

Art. 21 Orario dei trasporti e percorsi consentiti

1. I trasporti funebri, l'accompagnamento del feretro al luogo di onoranze/esequie e da questo al cimitero devono seguire il percorso più breve e devono essere effettuati in orari stabiliti dal Comune.
2. Il Dirigente Responsabile, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Sindaco, emanerà disposizioni particolari circa l'orario, l'itinerario del trasporto o corteo funebre.
3. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
4. Nel caso in cui un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, per quanto possibile, percorrere la via più breve.

Art. 22 Trasporto di cadaveri per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. In ogni trasporto di cadavere sia da comune a comune, sia da stato a stato, le casse devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 12; se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, al cadavere è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il trasporto di cadavere al cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati o loro delegati.
3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o cremazione, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune al quale il cadavere deve essere trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci di comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco, nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
7. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del

cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare il feretro finché non sarà stato consegnato all'incaricato dell'accompagnamento.

8. Le eventuali onoranze funebri potranno partire direttamente dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.
9. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o alla cremazione e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
10. Chi riceve il feretro, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura a cui è destinato, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dell'ufficio competente.
11. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna dei cadaveri quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto al corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui al precedente art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, si dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione dei cadaveri siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 24 Riti religiosi e civili

1. I funerali si svolgono dal lunedì al sabato con esclusione dei giorni festivi e delle domeniche.
2. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
3. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
4. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
5. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi, di cui al comma precedente, è oneroso.

Art. 25 Trasporti di cadaveri all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadavere per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, per cui si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, o di Stati non aderenti a tale convenzione, per cui si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto di cadaveri all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da comune a comune, allo scopo di essere inumati, tumulati o cremati, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, i cadaveri devono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.
4. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo ai cadaveri che devono essere trasportati in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
5. Nel caso di trasporto di cadavere in altro Stato, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato al precedente art. 10 comma 5, è previsto il rilascio della certificazione di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Per il trasporto di cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055, e s.m.i.

Art. 26 Trasporto di resti mortali assimilabili, ossa umane e ceneri

1. Il trasporto di resti mortali assimilabili, ossa umane e ceneri entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Se il trasporto è da e per l'estero, il Sindaco si sostituisce all'autorità di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, il trasporto di resti mortali assimilabili, ossa umane e ceneri non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, salvo eventuali indicazioni del servizio competente della A.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
4. I resti mortali assimilabili e le ossa umane devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore di 0,660 mm, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile tala da poter essere sigillata con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, recante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 27 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio, trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio competente.
4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo relativamente alle autofunebri ed alle loro rimesse si rinvia alle prescrizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

CIMITERO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO

Art. 28 Prescrizioni generali

1. Ai sensi degli artt. 12, 13, 64, 67, 68, 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del Punto 1, Capitolo 3, della D.C.R. 17 marzo 2015, n. 61-10542, è riportato l'elenco delle aree, delle strutture e dei servizi che costituiscono i cimiteri:
 - a) zone per la tumulazione dei cadaveri;
 - b) zone per l'inumazione dei cadaveri;
 - c) giardino della rimembranza;
 - d) servizi igienici;
 - e) camera mortuaria;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
 - h) obitorio;
 - i) deposito di osservazione;
 - j) struttura per il commiato;possono inoltre essere presenti all'interno del cimitero:
 - a) tombe o cappelle di famiglia;
 - b) crematorio;
 - c) cappelle, chiese o luoghi di culto;
 - d) deposito temporaneo;
 - e) ufficio per la gestione del cimitero;
 - f) alloggio del custode.
2. Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero comunale comprensiva delle zone circostanti di rispetto cimiteriale.
3. Tale planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano apportate modifiche ed ampliamenti all'impianto esistente ovvero ne siano creati di nuovi.

Art. 29 Cimitero comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso l'unico cimitero comunale sito in Via Grandi.

Art. 30 Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cristiano o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 31 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero sono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti abortivi di genitori residenti;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere la sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal comune.
 3. Nei reparti speciali sono ricevuti cadaveri di persone che ne hanno il diritto ai sensi del precedente art. 30, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
 4. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 32 Sepulture fuori dal cimitero

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 33 Piano regolatore cimiteriale

1. Il Piano regolatore cimiteriale è approvato dal Consiglio Comunale.
2. Ai sensi della D.C.R. 17 marzo 2015, n. 61-10542 “Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15”, il Piano è revisionato almeno ogni 10 anni per valutare possibili variazioni rilevanti nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
3. I progetti di ampliamento del cimitero esistente o di costruzione dei nuovi, devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento agli artt. 12, 13, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 78, 80 e 100 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Nella fascia di rispetto del cimitero, così come definita ai sensi della L.R. n. 56/77 s.m.i., sono valide le norme del P.R.G. vigente.

Art. 34 Struttura attuale del cimitero

1. Il Piano regolatore cimiteriale attesta la struttura attuale del cimitero, la cui planimetria è aggiornata come previsto dal precedente art. 28 comma 3.

Art. 35 Soppressione

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dalle leggi sanitarie e dal presente Regolamento può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il servizio competente della A.S.L.
3. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione; per tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
4. Trascorso tale periodo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di 2 m e le ossa ritrovate debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 36 Traslazioni dovute alla soppressione

1. In caso di soppressione del cimitero, gli enti e persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno diritto ad ottenere dal Comune nel nuovo cimitero un posto corrispondente per superficie per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione precedente.
2. Il trasporto delle spoglie mortali dal cimitero soppresso al nuovo cimitero è eseguito a cura del Comune gratuitamente.

3. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri eventualmente volute dai congiunti nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

CAPO II

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 37 Inumazioni

1. Le aree destinate alle inumazioni sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 m dalla falda freatica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere i cadaveri per il normale periodo di rotazione di dieci anni, così come previsto dall'art. 58 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda, a 2 m, la lunghezza di 2,20 m e la larghezza di 0,80 m e devono distare l'una dall'altra almeno 0,40 m da ogni lato.
5. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni devono avere nella loro parte più profonda, a 2 m, la lunghezza di 1,50 m e la larghezza di 0,50 m e devono distare l'una dall'altra almeno 0,40 m da ogni lato.
6. Per i nati morti ed i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro.
7. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché scavate ad una profondità di almeno 0,70 m.
8. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
9. Ciascuna fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
10. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
11. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di 0,40 m che separeranno fossa da fossa.
12. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
13. Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
14. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
15. È severamente vietato spogliare i cadaveri, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 38 Cippi e lapidi nei campi comuni

1. Ogni fossa dei campi comuni sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto. Questi ultimi dati

potranno anche essere scolpiti sul cippo stesso. Sulla sopraccitata targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto.

3. I cippi di cui ai precedenti commi dovranno avere le caratteristiche e le fogge analoghe alle tipologie esistenti.
4. Per consentire un primo compattamento del terreno della fossa potrà essere installato un copritomba provvisorio in legno sulla sepoltura non prima di 7 giorni dall'inumazione. Il suo uso è finalizzato prevalentemente a dare una sistemazione del tumulo per i primi 6 mesi di sepoltura al fine di consentire, quanto più possibile, il compattamento del terreno ed agevolare la posa in opera del copritomba definitivo.
5. La posa di lapidi e copritomba definitivi, come delle relative iscrizioni, dovranno essere effettuati non prima di 6 mesi e non dopo 9 mesi dall'inumazione.
6. I congiunti del defunto possono, previa autorizzazione e a proprie spese, sostituire il cippo sulla fossa con un copritomba o un cordolo definitivo o un manufatto con lapide secondo le caratteristiche previste al successivo art. 58.

Art. 39 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei e urne cinerarie in manufatti in muratura quali loculi stagni o aerati o ipogei, cellette ossario e nicchie cinerarie, costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. I loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie possono contenere un solo defunto. È consentita la collocazione, a titolo gratuito, di una cassetta di resti ossei o di un'urna cineraria in un unico loculo, sia o meno presente un feretro, purché tra loro legati da rapporto di parentela; nonché l'introduzione, a titolo gratuito, nelle cellette ossario e nelle nicchie cinerarie di ulteriori cassette di resti ossei ed urne cinerarie fino all'esaurimento della capienza. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione si applicano le norme di cui all'allegato A al regolamento regionale 7/2012.
4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 40 Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta della famiglia del defunto o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere tumulato provvisoriamente in apposito loculo previo il pagamento del canone stabilito in apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa in via eccezionale nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato;
 - d) in assenza di produzione del titolo concessorio ed in presenza di cadavere da tumulare/inumare, limitatamente al periodo necessario alla verifica della sussistenza del diritto di sepoltura nelle forme richieste.
3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile dell'ufficio competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Per le fattispecie di cui alla lettera d) del precedente comma, decorsi 12 mesi dalla richiesta senza produzione/ritrovamento di documentazione attestante il diritto di sepoltura, il richiedente dovrà provvedere alla sistemazione definitiva del cadavere.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

6. Scaduto il termine senza che gli interessati abbiano provveduto all'estumulazione del feretro per la sistemazione definitiva, ove essi non abbiano ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare il cadavere in campo comune secondo quanto previsto dal precedente art. 35.
7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
8. Sono ammesse tumulazioni provvisorie in loculi e cappelle già date in concessione per il tempo strettamente necessario al fine di trovare una sistemazione definitiva del feretro.
9. Con modalità analoghe può essere consentita la tumulazione provvisoria di cassette di resti ossei e urne cinerarie.

Art. 41 Caratteristiche tecniche di loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie

1. I loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie possono essere a più piani sovrapposti; ogni manufatto deve avere uno spazio esterno, antistante o latistante, libero e tale da garantire il diretto accesso del feretro, della cassetta o dell'urna cineraria.
2. La struttura del manufatto, i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie, devono essere costruiti in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nella Circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24 e nell'allegato A al regolamento regionale 7/2012. Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna a cura del Comune e a spese del privato.
4. La chiusura del loculo può essere realizzata anche con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
5. La chiusura delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie, a discrezione del concessionario, può avvenire come quella del loculo di cui ai precedenti commi o semplicemente con la posa della lapide in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, come previsto al punto 13.2. della Circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24.
6. A seguito di una traslazione, i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie lasciate libere, devono essere sempre richiuse con una lapide non scritta o con muratura intonacata.

CAPO III
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 42 Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie si fanno quando è trascorso almeno un decennio dall'inumazione od alla scadenza della concessione.
3. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento.
5. Alle esumazioni ordinarie deve sempre assistere il Responsabile del servizio di custodia.
6. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
7. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo art. 47.
8. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
9. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
10. Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001 e dell'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20/2007.
11. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'ufficio dove sono tenuti i registri di seppellimento e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 43 Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, a richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento.
3. Alle estumulazioni ordinarie deve sempre assistere il Responsabile del servizio di custodia.
4. Nell'eseguire le estumulazioni gli operatori dovranno osservare le seguenti indicazioni:
 - a) osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici;
 - b) esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenterà segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio;
 - c) avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'estumulazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo rimasto vuoto dovrà essere disinfettato con acqua di calce e con soluzione di creolina o con altro sistema ritenuto idoneo. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille, o con altro sistema ritenuto idoneo. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno

vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma;

- d) gli indumenti e i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le altre persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L.
5. È vietato eseguire sui cadaveri operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel tumulo al momento della sepoltura.
 6. Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'A.S.L. competente di zona, alla presenza del Responsabile del servizio di custodia e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.
 7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, su parere conforme del competente servizio dell'A.S.L. Su richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
 8. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e s.m.i.

Art. 44 Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione o l'estumulazione ordinaria. La pubblicazione di detti elenchi ha valore di notifica agli interessati dei provvedimenti di esumazione o estumulazione.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione e di estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale e sul sito on-line con congruo anticipo. È necessario in ogni caso avvertire i familiari del defunto, in quanto reperibili, della data e dell'ora dell'esumazione o estumulazione.
4. La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto, viene dimostrata secondo le modalità degli articoli 140 e 143 del Codice civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Art. 45 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si fanno quando i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 50 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.

3. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività o di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte, a meno che l'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del Responsabile del servizio sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
6. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie. La presenza di personale dell'A.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 46 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario o in sepoltura privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 47 Raccolta dei resti mortali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 48 Oggetti da recuperare

1. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
2. Qualora nel corso delle esumazioni od estumulazioni venissero rinvenuti oggetti di valore, preziosi o ricordi personali, questi dovranno essere consegnati, previa disinfezione, all'Ufficio Comunale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.
3. In caso di reclamo, gli oggetti vengono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio.

Art. 49 Disponibilità dei materiali - smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti disporne. Essi sono depositati provvisoriamente, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo ritenuto idoneo dalla Giunta Comunale.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a cittadini in precarie condizioni economiche, che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente

che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

3. Su richiesta degli aventi diritto può essere autorizzato il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini entro il quarto grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. In particolare, i rifiuti provenienti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali e i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento, dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, e s.m.i.

CAPO IV CREMAZIONI

Art. 50 Crematorio

1. Il Comune di Nibbiola non disponendo di forno crematorio, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 51 Disposizioni per cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Le procedure per la cremazione, destinazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri sono contenute nell'apposito Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2009.

Art. 52 Controlli

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente capo, e l'accertamento delle relative violazioni, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. La Giunta Comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.
3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53 Registri per la cremazione

1. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, di rinuncia e di dispersioni delle ceneri sono annotati in apposito registro, che provvede a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio dell'affidatario.
2. Nel registro devono essere riportati i dati riguardanti:
 - l'affidatario dell'urna;
 - l'indirizzo di residenza o domicilio dell'affidatario e ogni successiva variazione;
 - i dati anagrafici del defunto cremato;
 - il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri;
 - la data di recesso/decesso dell'affidatario con indicazione dei dati anagrafici dell'affidatario subentrante o del luogo e data di tumulazione.

CAPO V
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 54 Orario di apertura

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero stesso.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 55 Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero comunale, di norma, è possibile entrare solo a piedi.
2. Per accedere al cimitero con veicoli di qualsiasi tipo (autovettura privata, bicicletta, ecc.) è necessario ottenere dal Comune un'autorizzazione che:
 - può essere utilizzata solo dall'intestatario, anche se accompagnato;
 - non è trasferibile;
 - è valida solo se accompagnata da un documento d'identità personale.
3. È vietato l'ingresso:
 - a) agli animali, con esclusione dei cani guida per i non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore ai dieci anni, quando non siano accompagnati da adulti.
4. È permessa la circolazione:
 - a) ai fioristi che intendono accedere all'interno del cimitero con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi, ma solo se muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Responsabile del cimitero, dietro presentazione di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b) ai mezzi che trasportano materiali da costruzione all'interno del cimitero, circolando però lungo i viali ed evitando rumori molesti;
 - c) agli automezzi che aiutino le persone che per comprovati motivi di salute o disabilità non riescano a deambulare, portando con sé la certificazione medica; tali veicoli possono accedere all'interno del cimitero nei soli giorni feriali, per non oltre due volte al mese e circolare solo secondo orari e percorsi prestabiliti indicati nell'autorizzazione di cui al precedente comma 2.

Art. 56 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale e/o di promozione e pubblicità commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 57 Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art. 58 Tombe nei campi comuni

1. Nei campi comuni il copritomba definitivo sarà in pietra o in marmo, ed in pianta non dovrà superare le seguenti dimensioni:
 - 1,65 x 0,80 m per cadaveri di oltre dieci anni di età;
 - 1,20 x 0,50 m per cadaveri di età inferiore ai dieci anni.
2. Il cordolo, col quale potrà essere contornata l'area della fossa, sarà del medesimo materiale del cippo, in pietra o in marmo, ed in pianta non dovrà superare le dimensioni di cui al comma precedente.
3. Sulle fosse dei campi comuni è permesso, previo pagamento della relativa tassa, il collocamento di croci, monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate al successivo comma.
4. In elevato non si potranno superare le seguenti dimensioni:
 - 1,00 m fuori terra per cippi e croci semplici in ferro o in legno;
 - 1,20 m fuori terra per cippi e lapidi senza sopracopertina e solo in marmo;
 - 1,50 m fuori terra per cippi e lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine.
5. Sul copritomba o sulla lapide dovranno essere riportati i dati precedentemente indicati sul cippo; potranno inoltre essere poste croci, epigrafi, fotoceramica con l'effigie del defunto, simboli religiosi nel rispetto degli spazi assegnati e del pubblico decoro. L'Ufficio Tecnico, su segnalazione del personale di custodia e previa diffida, provvederà alla rimozione dei manufatti difformi da quanto prescritto.
6. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di 10 anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri 10 anni previo pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
7. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
8. In caso di inumazioni di arti e parti anatomiche, feti e prodotti del concepimento, è consentita unicamente la posa di una targa recante il numero del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
9. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di croci, monumentini e lapidi, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
10. In caso di incuria o abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 59 Epigrafi ed elementi collocabili sulle sepolture

1. Su ogni sepoltura deve essere iscritto il nome, il cognome e almeno indicata la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti o le ceneri si riferiscono.
2. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura e deve avvenire non oltre 6 mesi dalla stessa.
3. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di Stato Civile.
4. I nomi d'arte od i nomignoli sono consentiti solamente in seconda linea e purché non contrastanti l'austerità del luogo.
5. Le epigrafi debbono essere scritte in lingua italiana. In casi particolari il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare citazione in lingua straniera, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
6. Il Comune si riserva di disciplinare le caratteristiche, le dimensioni, la tipologia, la natura dei materiali degli arredi cimiteriali e delle epigrafi da osare e lo schema di posa delle sepolture individuali.
7. Gli arredi cimiteriali (lampade votive, vaso e cornice, fotografia, iscrizione della lapide) dovranno essere costituiti in lega di bronzo.
8. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi di loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque, è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.
9. Verranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle consentite, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nei cimiteri.

Art. 60 Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge 130/2001, può essere collocata nel cimitero (Giardino della Rimembranza) apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. L'apposita targa di cui sopra dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Comune. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Art. 61 Fiori e piante ornamentali

1. Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori recisi, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sono inoltre ammessi arbusti di altezza non superiore a 1,10 m; piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e devono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
2. Sulle tombe di famiglia è consentito deporre fiori recisi, corone e piante in vaso.
3. Ogni coltivazione, escluse quelle del comma 1, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.
4. È consentito adornare loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie dei colombari con fiori recisi.
5. Non è consentito occupare gli spazi comuni o quelli tra le sepolture con oggetti o vasi; quanto collocato irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.
6. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 62 Rimozione materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti al precedente art. 49 in quanto applicabili.

CAPO VI

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 63 Tipologia di illuminazione

1. Sulle tombe dei campi comuni è consentita esclusivamente l'illuminazione votiva con candele in cera.
2. Nei colombari e nelle tombe di famiglia è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica).
3. Il servizio di illuminazione elettrica è gestito dal Comune in economia o mediante ditta appaltatrice.

Art. 64 Illuminazione votiva elettrica

1. La richiesta di attivazione, allacciamento ed abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato, all'ufficio comunale gestore del servizio in caso di gestione in economia, od alla ditta appaltatrice in caso di gestione appaltata
2. Nel canone di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza, cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse sul consumo di energia elettrica. La durata minima dell'abbonamento è di anni uno (1 gennaio – 31 dicembre), prorogabile per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da consegnare all'ufficio protocollo o a mezzo raccomandata alla ditta appaltatrice, almeno un mese prima della scadenza. La richiesta di disdetta avrà pertanto efficacia dall'anno successivo a quello in cui viene presentata.
3. Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono deliberate annualmente e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica dei materiali di consumo e dei costi di manutenzione.

Art. 65 Allacciamento e manutenzione degli impianti

1. Il servizio di allacciamento viene effettuato esclusivamente da personale incaricato dal Comune, utilizzando lampadine di tipo unico fornito dal Comune, al quale spetta la manutenzione ordinaria e la sostituzione delle lampade.
2. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento del canone di abbonamento e di prendere rimborsi di sorta.

Art. 66 Doveri dell'utente

1. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.
3. Il Comune o la ditta appaltatrice avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo, abusi sugli impianti o non provveda al pagamento del canone di abbonamento.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 67 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 33 e secondo le disponibilità consentite, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe devono essere simili e non superiori a quelle esistenti nel sito cimiteriale.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, fosse per l'inumazione, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, tombe di famiglia, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
 - i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 68 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni, per tumulazioni in tombe di famiglia, cellette ossario e loculi di colombari concessi dal 10.02.1976 al 30.01.1992;
 - b) in 50 anni, per tumulazioni in tombe di famiglia, cellette ossario/nicchie cinerarie e loculi di colombari concessi dopo il 31.01.1992;
 - c) in 10 anni, per le inumazioni;
 - d) in 5 anni, per l'inumazione di feti e prodotti del concepimento.
3. Le concessioni perpetue anteriori alla data del 10.02.1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) conservano il proprio regime giuridico per quanto riguarda la durata.

4. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo previo pagamento del canone di concessione di cui in tariffa vigente alla data di rinnovo della concessione, salvo il caso di cui al comma seguente.
5. È consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione per i loculi stagni e dieci anni per i loculi aerati. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.
7. Il rinnovo della concessione è possibile anche in data precedente la scadenza stessa.

Art. 69 Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata, di cui all'art. 67 comma 4, può concedersi solo in presenza di cadavere o ceneri per i loculi, dei resti mortali o ceneri per le cellette ossario e delle ceneri per le nicchie cinerarie.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al quarto grado o sia coniuge superstite del defunto ed abbia compiuto i 70 anni. La concessione, sempre in deroga al primo comma, può essere effettuata in vita a favore di due coniugi residenti quando almeno uno dei due sia di età superiore ai 70 anni.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2°, 3° e 4°, lettera b) dell'art. 67, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 70 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 68, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - il coniuge;
 - i generi e le nuore;
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000; la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
7. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di quarta fila partendo dal basso.
8. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti trentesimi quanti sono gli anni di concessione provvisoria. Nel caso di traslazione dalla tomba prima dei 30 anni per i loculi stagni o dei quindici anni per i loculi aerati di concessione massima, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata la somma anzidetta, decurtata di tanti trentesimi (o quindicesimi) quanti sono stati gli anni di tumulazione provvisoria.

Art. 71 Manutenzioni, ristrutturazioni, modifiche, ampliamenti alle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Quando le edicole, i monumenti le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato, la concessione, verrà revocata, previa determinazione del Dirigente/Responsabile di servizio.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti.
5. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
6. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.
7. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli eventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
8. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, il Comune provvederà alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Art. 72 Modalità e termini di costruzione e ristrutturazione dei monumenti

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 67, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 85 ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II
DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 73 Divisione, subentri nella titolarità della concessione

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non è consentito e non ha validità, nei confronti della Comune, alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia erede legittimo.
2. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
3. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
4. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
5. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
6. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
7. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, qualora l'atto di concessione originario sia stato oggetto di registrazione, o con scrittura privata negli altri casi da depositarsi agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
8. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 70, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
9. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 70, che assumono la qualità di concessionari-rappresentanti. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 70, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 74 Rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale, di cui all'art. 67, comma 4°, lettera a), a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In

tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 40% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. Per concessioni perpetue, in misura pari al 40% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Art. 75 Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, di cui all'art. 67, commi 2° e 3°, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 40% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 40% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Art. 76 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 68, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 40% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 40% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

Art. 77 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, di cui all'art. 67, comma 4°, lettera b), a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 40% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 40% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell'art. 76.

Art. 78 Natura della rinuncia

1. La rinuncia nei casi contemplati negli articoli 74, 75, 76 e 77 non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
2. Il rinunciante deve provvedere, nel caso di sepoltura occupata, a proprie spese a liberare la stessa da cadaveri, ceneri o resti.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 79 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, o per tutelare opere di interesse storico artistico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.02.1976, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 80 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 70 comma 5°;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 72, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 71 ed agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 73;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, quale l'utilizzo della sepoltura per la tumulazione di non aventi diritto;
 - g) quando venga accertato che la stessa persona risulti titolare di altra concessione;
 - h) nel caso di estinzione della famiglia concessionaria del sepolcro, ai sensi dell'art. 67 comma 6°;
 - i) "mancato uso della tomba o dell'area", rimasta vuota anche dopo la morte del concessionario dell'avente diritto ad esservi sepolto, sepolto in altro sito.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 81 Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.
2. Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 69, potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.
3. In caso di dichiarazione di decadenza per utilizzo della sepoltura per la tumulazione di non aventi diritto, avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione potrà valutare a richiesta, il rilascio di nuova concessione, secondo le condizioni vigenti e di durata decorrente dalla data dell'avvenuta violazione.

Art. 82 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 68, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice civile, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se trattasi di sepoltura ad inumazione e venti anni dall'ultima sepoltura se trattasi di sepoltura a tumulazione.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 83 Rinuncia od abbandono di sepolture private

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte d'uno o più proprietari, si procede come segue:
 - a) nel caso di unico proprietario di tomba di famiglia, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;
 - b) nel caso di più proprietari di tomba di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;
 - c) nel caso di più proprietari di tomba di famiglia, loculo, celletta ossario o nicchia cineraria in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri.
2. L'Ufficio Tecnico comunale, accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza, l'igiene e il decoro, avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art. 572 del Codice civile.
3. Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formale diffida a procedere, il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a), b), c) e si dovranno affiggere avvisi per un anno all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
4. Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

TITOLO VI

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 84 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta, previa autorizzazione dell'ufficio competente.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 55 e 56 in quanto compatibili.

Art. 85 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del Responsabile sanitario dell'A.S.L. competente, osservate le disposizioni di cui ai capi XV e XVIII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano regolatore cimiteriale vigente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone della tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 86 Responsabilità dell'esecuzione delle opere - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui al precedente art. 85 sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 87 Modalità di esecuzione delle opere

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dai servizi competenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita nei percorsi e secondo gli orari stabiliti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
5. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
6. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
7. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
8. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
9. In occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti per consentire il libero accesso dei visitatori.

Art. 88 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Art. 89 Vigilanza durante l'esecuzione delle opere

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale previsto dal precedente art. 86.

CAPO II

DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 90 Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre

1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 7/2012.
2. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal servizio polizia municipale e commercio è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

Art. 91 Divieti

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - gestire cimiteri ivi compresa la loro manutenzione; qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 15/2011.
4. I rappresentanti legali delle imprese esercenti attività funebri sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 92 Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero comunale.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 93 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri feti, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 94 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui al precedente art. 93, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 92.

Art. 95 Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza dell'anno successivo.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96 Cautele

1. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 97 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, e dell'art. 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 98 Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 97 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 99 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 100 Tariffe

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Art. 101 Sanzioni amministrative in materia di attività funebre

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340, e 358 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e s.m.i.
2. L'applicazione dell'ammenda non esclude l'addebito al Responsabile del risarcimento del danno eventualmente procurato alla proprietà comunale, o l'addebito del costo del ripristino che sia reso necessario in seguito al fatto del contravvenuto.

Art. 102 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 103 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 104 Richiami normativi

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e s.m.i.

Art. 105 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi di legge.